



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 264 del 24-12-2025

Oggetto : DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'approssimarsi della festa di fine anno, per consuetudine, anche il Comune di Gavorrano è teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifizi similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, il cui utilizzo è concentrato in particolare nei minuti dopo la mezzanotte di Capodanno e, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- anche a causa del volume di forza esplosiva, dell'uso improprio o dal malfunzionamento, tale pratica rischia di procurare danni o lesioni alle persone ed effetti traumatici ai soggetti più fragili;
- le esplosioni hanno una serie di conseguenze negative anche per gli animali domestici e non, per il fragore dei boti che genera una reazione di spavento portandoli frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli al rischio di smarrimento e/o di investimento;
- tale attività è, altresì, causa di disagio psicofisico e oggetto di lamentele da parte dei cittadini in ragione della rumorosità prodotta in un orario per molti dedicato al riposo;

Ravvisato che:

- tali comportamenti possono procurare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato per effetto del potenziale rischio d'incendio, discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie laddove siano associati a razzi e/o altri artifizi che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzati impunemente, approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha il compito di assicurare e garantire le condizioni che determinano il benessere dei cittadini, degli animali in genere e di inibire quelle attività che possono compromettere tali condizioni.

Ritenuto opportuno che, tale pratica venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nella notte di Capodanno allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica, privata e alla sicurezza urbana;

Considerato che:

- questa Amministrazione Comunale è organizzatrice anche quest'anno dell'evento denominato "Capodanno in Piazza";
- per tale evento si prevede una notevole affluenza di persone;
- come specificato in premessa, l'utilizzo di artifici pirotecnici può rilevarsi pericoloso per l'incolumità pubblica e privata;
- l'evento "Capodanno in Piazza" si svolgerà in un'area circoscritta e ben delimitata;

Ritenuto che:

- si debba a tutela dell'incolumità pubblica e privata, intervenire con un atto che vieti l'utilizzo dei fuochi pirotecnici;
- tale divieto sarà circoscritto all'area della festa (delimitata da transenne) e alle aree immediatamente limitrofe.

Richiamati:

- la circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il Regio Decreto nr. 635 del 6 maggio 1940, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, nr. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638/XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i

provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione.

ORDINA

1. **il divieto** di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, compresi i prodotti del tipo petardini da ballo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;

2. **il divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;

Il divieto non opera nei confronti degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi.

L'ordine di cui sopra è da intendersi in vigore **dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 04.00 del 01 gennaio 2026, in occasione dell'evento denominato "Capodanno in Piazza" limitatamente alle seguenti aree nella frazione di Bagno di Gavorrano:**

PARCHEGGIO PIAZZA ATILIO MARIOTTI – PARCO DI PIAZZA ATILIO MARIOTTI – VIA GOFFREDO MAMELI – PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO – VIA GUGLIELMO MARCONI (dall'intersezione con Piazza del Popolo fino all'intersezione con via Eugenio Curiel) – PIAZZA DEL POPOLO – VIA GALILEO GALILEI - PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI-VIA EUGENIO CURIEL

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

RACCOMANDA

Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tanto meno di provare a riaccenderli.

DISPONE

Che il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sia trasmesso alla Prefettura di Grosseto, alle Forze di Polizia presenti sul territorio ed al Corpo di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre, alternativamente:

- ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Stefania Ulivieri)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.